



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20090 –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

ORDINANZA N. 25 DEL 19-03-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: MISURA ECCEZIONALE PER FRONTEGGIARE IL DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA DA COVID-19: CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRATTO COMUNALE DELLA "CICLOVIA DEL NAVIGLIO MARTESANA" AL TRANSITO DI PEDONI E VEICOLI DAL CONFINE CON COLOGNO MONZESE AL CONFINE CON CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 09 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale, ossia *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Vimodrone e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Preso atto che, nel corso dello scorso week end i tratti stradali prospicienti il Naviglio della Martesana, facenti parte della "Ciclovía del Naviglio" sono stati utilizzati da un numero considerevole di pedoni, podisti e ciclisti, alcuni anche provenienti da altri comuni e che solo parzialmente gli operatori sul territorio sono riusciti a dissipare;

Ritenuto, che non sia possibile, per l'elevato numero di accessi e fruitori disporre di sufficiente personale per regolamentare l'utilizzo dei tratti stradali prospicienti il Naviglio della Martesana facenti parte della "Ciclovía del Naviglio" nel rispetto delle limitazioni previste dal DPCM del 11.03.2020;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, nelle giornate di sabato e domenica compresi nella vigenza del DPCM del 11.03.2020, dei tratti stradali prospicienti il Naviglio della Martesana, facenti parte della "Ciclovía del Naviglio";

Richiamato i commi IV e VI, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Vimodrone e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto dall'Art. 35 del D.L. 09/2020.

ORDINA

La **CHIUSURA al TRANSITO PEDONALE e a quello VEICOLARE non autorizzato** (specificando per veicolare autorizzato si intende esclusivamente quelli dei residenti all'interno delle tratte interessate dal divieto):

- dalle ore **08.00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 20.00 di domenica 22 marzo 2020;**
e

- dalle ore **08.00 di sabato 28 marzo 2020 alle ore 20.00 di domenica 29 marzo 2020**, salvo proroga con successiva ordinanza;

delle vie prospicienti il Naviglio Martesana, facenti parte della "Ciclovia del Naviglio" e precisamente: **via S. Rita, lato Sud** (*tratto compreso tra il confine con il Comune di Cologno Monzese e l'inizio della proprietà di via S. Rita n. 45*), **via S. Rita, lato Nord** (*tratto compreso tra il confine con il Comune di Cologno Monzese e via Cazzaniga*), **via De Nittis** e **via "Lungo il Naviglio"** (*tratto compreso tra via Dante e il confine con il Comune di Cernusco sul naviglio*).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva

Che l'esecuzione delle chiusure ordinate avvenga a cura del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone o delle ditte esterne dallo stesso incaricate mediante la posa di idonei mezzi atti a impedire o intimare il divieto di accesso;

Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso l'affissione agli accessi dei luoghi oggetto della chiusura, la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa, anche attraverso social network.

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vimodrone;

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Milano;

AVVERTE

L'inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale.

Chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza può proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Veneroni Dario

